



CITTÀ  
DI ANDRIA

Num. Ord. Del

Giorno □□

li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER  
L'ANNO DI IMPOSTA 2022 - APPROVAZIONE.**

Fogli aggiunti n. \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICO FINANZIARIA  
Il Responsabile del Settore  
*GIUSEPPE CALDELLA*

*[Signature]*  
L'Assessore

**AREA SERVIZI INTERNI – SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA –  
SERVIZIO TRIBUTI – AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO**

La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti: .....

La presente proposta viene trasmessa alla \_\_\_\_\_ commissione Consiliare Permanente il  
\_\_\_\_\_, ai sensi del Vigente Regolamento

La \_\_\_\_\_ Commissione Consiliare Permaente il \_\_\_\_\_ ha espresso il parere:

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONSEGNA COPIE DELIBERE**

All'ufficio \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per ricevuta \_\_\_\_\_  
 All'ufficio \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per ricevuta \_\_\_\_\_  
 All'ufficio \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per ricevuta \_\_\_\_\_  
 All'ufficio \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per ricevuta \_\_\_\_\_

COMUNE DI ANDRIA  
Protocollo Generale della Città' di Andria  
Protocollo N. 0036378/2022 del 22/04/2022

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

-l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;
- il comune di Andria si avvale della facoltà di applicare l'aliquota unica pari allo 0,8%;

### Dato atto che:

-l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

-l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

**Preso atto** che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 30/5/2022 con legge n. 15 del 25/2/2022;

### Richiamati, pertanto:

- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, così come convertito in Legge n. 148/2011 che prevede quanto segue:
  - abrogando l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 concede la facoltà a ciascun ente di applicare per l'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%;
  - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di

specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

- l'art. 1 comma 25 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 legge di Bilancio 2022 che proroga anche per l'anno d'imposta 2022 l'esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover confermare per l'anno di imposta 2022 le aliquote dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8%, così come già deliberate per l'anno 2021, nonché confermare anche la fascia di esenzione pari ad euro 7.500,00 in riferimento al reddito ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF, come stabilito all'art. 4 del Regolamento Comunale per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2007;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03//2021 con il quale è stato rimodulato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con la succitata delibera di consiglio del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL.

**Visto** l'art. 243 bis comma 8 lett. a) del D.lgs 267/2000 che recita:

“Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

**Dato atto che** le aliquote approvate con la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/04/2021 ai sensi della normativa vigente sono già previste nella misura massima prevista dalla legge di bilancio ( legge 160/2019) e che in questa sede vengono confermate;

#### **Acquisiti**

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente del Area Servizi Interni Programmazione Economica Finanziaria, Tributi e Partecipazioni Societarie;

#### **DELIBERA**

- **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- **di confermare** per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%, così come già deliberate per l'anno 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/04/2021;
- **di confermare** per il periodo d'imposta 2022 la fascia di esenzione pari ad euro 7.500,00, nonché l'esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola anche per l'anno 2022 ai sensi della legge la legge n. 243/2021 legge di bilancio 2022;
- **di dare atto** che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2022;

- **di disporre**, a cura del Servizio Tributi, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti .....

### **DELIBERA**

**di dichiarare** il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

**RELAZIONE DELL'UFFICIO**

L'istruttoria è stata eseguita sulla base della vigente normativa di settore e sulla base della consultazione delle fonti ufficiali relative al federalismo fiscale.

\_\_\_\_\_  
L'istruttore Amministrativo

  
Il Funzionario Responsabile

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA Servizio Tributi**  
sulla presente proposta ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 23/3/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI INTERNI - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE DUALE ATTO PRECEDENTICO al Bilancio di previsione 2011-2014

li, 23/3/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

**DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

THE STATE OF TEXAS,  
COUNTY OF [ ]  
[ ]

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of said County, this [ ] day of [ ] 19[ ]  
[ ]